



COMUNE DI TREVI

Provincia di Perugia

Estratto dal verbale della seduta del **CONSIGLIO COMUNALE**

del giorno **23-09-2009**

DELIBERAZIONE NUMERO 41

COPIA

Oggetto: REGOLAMENTO LAVORI, FORNITURE E ESERVIZI IN ECONOMIA. APPROVAZIONE.

L'anno duemilanove, il giorno ventitre del mese di settembre, nella sala consiliare dell'Ente, previa comunicazione degli avvisi di convocazione personali avvenuta nei modi e termini del regolamento, si è riunito il Consiglio comunale, in sessione Straordinaria e in seduta di Prima convocazione. La riunione è Pubblica.

All'esame dell'argomento in oggetto sono presenti i Signori:

NALLI GIULIANO-SINDACO	P	NOCCHI AZZURRA	P
MOCCOLI STEFANIA	P	DOMINICI O DI DOMENICO IRENE	P
NIZZI STEFANO	P	CIARDELLI ANGELO	A
PALLUCCHI PAOLO	P	BALUCANI GIUSEPPE	A
ANTONINI GIOVANNI	A	ANDREANI LUIGI	P
BRIZI VALENTINO	P	MENICACCI MIRKO	A
BELLI FRANCO	P	DI GIACOMO MARCO	A
BROCCATELLI MARCO	P	RICCI ANDREA	P
TOFI STEFANO	P		

Partecipa il Sig. DOTT. GIUSEPPE BENEDETTI, nella sua qualità di SEGRETARIO COMUNALE.

Scrutatori i Sigg. ri:

Presenti n. 12 - Assenti n. 5.

Presidente il Sig. NOCCHI AZZURRA, nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere Favorevole del 21-09-2009 espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione relativa all'oggetto, dal Responsabile del servizio interessato, sig. DOTT. GIUSEPPE BENEDETTI, in atti.



COMUNE DI TREVI

Provincia di Perugia

La Presidente, in prosieguo di seduta pubblica, introduce l'argomento posto al n. 9) dell'ordine del giorno del Consiglio:

«REGOLAMENTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA. APPROVAZIONE

»

Illustra il sindaco Giuliano Nalli.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con l'Amministrazione comunale si è già dotata del regolamento dei contratti ai sensi dell'art. 59 della legge 142/90;
- detto regolamento dei contratti prevedeva anche una parte dedicata all'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia;
- con il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, è stato approvato il nuovo Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi, Forniture, che disciplina all'art. 125 i lavori, forniture e servizi in economia; si è reso pertanto necessario e indispensabile procedere a una nuova revisione della disciplina regolamentare dei lavori in economia in ambito comunale, ritenendo opportuno proporre un "nuovo regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia";

CONSIDERATO CHE:

- tale regolamento è emanato nell'ambito dell'autonomia comunale di cui agli articoli 117, sesto comma, secondo periodo, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione, e degli articoli 3, comma 4, e 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di disciplinare le modalità, i limiti e le procedure per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi, in economia;
- il regolamento redatto attua altresì le previsioni di cui all'articolo 191, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito semplicemente «Codice»), nell'ambito dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione e dei principi desumibili dal diritto comunitario comunque vigente nell'ordinamento;

RITENUTO CHE

- il ricorso al sistema dell'economia per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi sia concepito come un importante strumento di semplificazione per la gestione dell'attività contrattuale sotto soglia comunitaria;
- vada quindi approvato il regolamento che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante, composto di n. ... articoli;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Segretario comunale, che ha curato la redazione di detto regolamento;

DELIBERA

1. di approvare il "regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia" ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. 163/2006, allegato alla presente deliberazione della quale forma parte integrante e sostanziale.



COMUNE DI TREVI

Provincia di Perugia

2. Di dichiarare urgente il presente regolamento, cosicché lo stesso, a termini di statuto, entrerà in vigore non appena pubblicata all'albo pretorio la delibera che lo approva.



COMUNE DI TREVI

Provincia di Perugia

Terminata l'illustrazione, si apre la discussione.

Prendono la parola alcuni Consiglieri, i cui interventi principali sono riassunti di seguito: ...omissis... (si rinvia al verbale della seduta).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Presidente chiude la discussione e indice la votazione sull'argomento.

In primo luogo, viene posta in votazione la possibilità di effettuare una votazione unica sul complesso degli articoli oggetto di esame, ai sensi dell'art. 114 del Regolamento del Consiglio.

Eseguita la votazione in forma palese, per alzata di mano, ed effettuato il relativo riscontro, la Presidente dichiara approvata all'unanimità dei 12 Consiglieri presenti, incluso il Sindaco, la proposta di effettuare una unica votazione per l'approvazione degli articoli oggetto di esame, sulla disciplina dei lavori, forniture e servizi in economia..

La Presidente pone, quindi, in votazione l'argomento, avvertendo che, sulla base del risultato della votazione appena effettuata, il Consiglio procederà a una sola votazione sul complesso degli articoli proposti per l'approvazione.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Presidente pone in votazione l'argomento.

Eseguita la votazione in forma palese, per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

presenti: n. 12;

votanti: n. 12;

favorevoli: n. 12;

contrari: n. 0;

astenuti: n. 0;

la Presidente dichiara approvata la proposta di deliberazione in argomento, nel testo della proposta n. 70/2009 dell'ufficio di segreteria comunale..

La deliberazione prende il numero 41 dell'anno 2009.

***** Allegato A*****

REGOLAMENTO PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA

Indice

TITOLO I – PRINCIPI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Modalità di esecuzione in economia



COMUNE DI TREVI

Provincia di Perugia

Art. 3 - Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi

Art. 4 - Limiti economici agli interventi in economia

Art. 5 - Limiti speciali a talune tipologie di lavori in economia

Art. 6 – Acquisti verdi

TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI

Art. 7 - Lavori in economia

Art. 8 - Forniture in economia

Art. 9 - Servizi in economia

Art. 10 - Interventi misti

Art. 11- Contratti aperti

TITOLO III – PROCEDIMENTO

Art.12 - Responsabile del procedimento

Art.13 - Interventi in economia mediante amministrazione diretta

Art.14 - Acquisizioni per cottimo fiduciario

Art.15 - Atti della procedura

Art.16 - Scelta del contraente

Art.17 - Stipulazione del contratto

TITOLO IV - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Art.18 - Interventi d'urgenza

Art.19 - Lavori di somma urgenza

Art.20 - Garanzie per l'affidamento dei lavori

Art.21 - Revisione prezzi

Art.22 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta

Art.23 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo

Art.24 - Lavori in economia all'interno delle somme a disposizione

TITOLO V - DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA

Art.25 - Spese per forniture e servizi

Art.26 - Garanzie

TITOLO VI - DISPOSIZIONI SPECIALI

Art.27 - Disposizioni speciali per la cooperazione sociale

Art.28 - Disposizioni speciali per i servizi tecnici

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art.29 - Abrogazione e rinvio

TITOLO I PRINCIPI

Art. 1



Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia in attuazione dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 (nel seguito semplicemente "Codice"), nell'ambito dei principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.
2. Per la definizione di lavori, forniture e servizi e di tutto quanto ad essi relativo o connesso, si applicano le definizioni del Codice e, in particolare, quelle di cui all'art. 3.
3. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso in relazione all'oggetto ed ai relativi limiti di importo delle singole voci di spesa così come individuati nel presente regolamento.
4. Tutti gli importi previsti nel presente regolamento sono da intendersi I.V.A. esclusa.

Art. 2

Modalità di esecuzione in economia

1. L'esecuzione degli interventi in economia può avvenire:
 - a) in amministrazione diretta;
 - b) per cottimo fiduciario.
2. Si definiscono in amministrazione diretta gli interventi eseguiti con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio dell'ente, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.
3. Si eseguono per cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario e opportuno l'affidamento degli stessi a terzi, in possesso dei necessari requisiti.

Art. 3

Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi

1. Il Comune, per la fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui agli articoli 7 e 8 del presente regolamento, può ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, oppure ne utilizza i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili, oggetto delle stesse.
2. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui agli articoli 7 e 8 del presente regolamento può avvenire anche avvalendosi di sistemi informatici di scelta del contraente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101.
3. L'esecuzione di lavori in economia di cui all'articolo 6 può avvenire sulla base dei prezzi determinati da prezziari o listini ufficiali o, in mancanza di questi, da prezziari o listini redatti da organizzazioni professionali di settore e riconosciuti nella prassi locale.
4. In ogni caso la determinazione dei costi di tutti gli interventi in economia deve tener conto correttamente del costo del lavoro con riferimento ai contratti collettivi per il settore e il territorio di competenza.

Art. 4

Limiti economici agli interventi in economia

1. In ottemperanza ai principi di proporzionalità e di ragionevolezza, tenendo conto del rapporto tra il costo dell'impiego delle risorse umane e organizzative necessarie e il risultato economico e funzionale perseguito, fatti salvi i diversi limiti previsti dal presente regolamento per particolari fattispecie, l'affidamento di interventi in economia è ammesso:
 - a) per lavori d'importo fino a euro 200.000,00
 - b) per servizi e per forniture di beni d'importo fino a euro 206.000,00.



COMUNE DI TREVI

Provincia di Perugia

2. Gli importi di cui al comma 1 non possono essere superati nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell'impegno economico contrattuale o extracontrattuale, fatta eccezione e nei limiti di quanto disposto all'art 18 comma 2 del presente regolamento.

3. Nessuna esecuzione di fornitura di lavori, beni o prestazione di servizi può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere il limite economico di cui al comma 1 o gli altri limiti speciali previsti dal regolamento, ivi compresi quelli di cui all'art.13 comma 9.

4. Non sono considerati artificiosamente frazionati:

- a) le suddivisioni di interventi già individuati nel programma annuale degli investimenti per ciascun settore dell'amministrazione, ovvero quelle che derivino da oggettivi motivi tecnici risultanti da apposita relazione del responsabile del procedimento;
- b) gli affidamenti separati di un intervento misto di cui all'articolo 10, assegnati disgiuntamente a contraenti qualificati in nei rispettivi settori, qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione.

5. I limiti di importo di cui al comma 1 per servizi, lavori e per forniture di beni sono automaticamente adeguati agli importi risultanti dalla revisione periodica prevista dall'art. 248 del Codice.

Art. 5

Limiti speciali a talune tipologie di lavori in economia

1. Limitatamente all'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 7, l'affidamento in economia non può superare l'importo complessivo di euro 50.000,00 qualora si tratti di lavori eseguiti in amministrazione diretta. Il suddetto importo comprende esclusivamente i beni, le materie prime, i noli e quanto altro appositamente acquisito per l'esecuzione dei lavori.

2. I costi relativi alla sicurezza di cui all'articolo 131 del Codice inerenti i lavori in economia concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente regolamento.

Art.6

Acquisti verdi

1. Nel rispetto della normativa comunitaria, statale e comunale vigente, la documentazione tecnica necessaria per affidare l'esecuzione di lavori, forniture e servizi reca specifiche prescrizioni riferite agli aspetti ambientali degli stessi, tenuto anche conto delle priorità, degli indirizzi e degli obiettivi definiti dalla politica ambientale del Comune.

2. L'individuazione delle prescrizioni riferite agli aspetti ambientali, e di cui al comma precedente, avviene tramite uno specifico manuale per acquisti verdi o documento equivalente. Detto manuale, riferito alla totalità degli appalti affidati dal Comune, e contenente almeno i requisiti e i criteri ecologici da tenere in considerazione, oltre ai lavori, alle forniture e ai servizi a cui applicarli, sarà approvato dalla Giunta comunale entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

TITOLO II INTERVENTI ORDINARI

Art. 7



Lavori in economia

1. Il ricorso all'esecuzione di lavori in economia, ai sensi dell'art. 125, comma 6 del Codice, è consentito nei seguenti casi:

- a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori; rientrano in questa fattispecie, i seguenti interventi:
 - 1) prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate;
 - 2) riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali;
 - 3) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione;
 - 4) lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'incolumità pubblica;
- b) manutenzione ordinaria o straordinaria di opere o di impianti; rientrano in questa fattispecie i seguenti interventi:
 - 1) manutenzione delle opere relative alla viabilità, compreso lo spargimento di ghiaia e pietrisco, i rappezzi di tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo di cunette e condotti, le riparazioni di manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, la manutenzione degli impianti semaforici, la sistemazione di aiuole spartitraffico o salvagente e dei collegamenti pedonali;
 - 2) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;
 - 3) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario;
 - 4) manutenzione e riparazione di reti e impianti concernenti il ciclo delle acque, non compresi nella convenzione con enti gestori;
 - 5) manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione e affini, nonché reti di telecomunicazioni;
 - 6) manutenzione e riparazione di giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;
 - 7) manutenzione e riparazione di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze
- c) interventi non programmabili in materia di sicurezza relativamente a immobili, strutture, impianti, viabilità e a ogni altro ambito di competenza del Comune;
- d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
- e) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
- f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori, ovvero in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale;



- g) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- h) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- i) lavori di demolizione da eseguirsi d'ufficio ai sensi del combinato disposto degli articoli 27, commi 2 e 41, del D.P.R. n. 380 del 2001, di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge n. 167 del 1962, ove non sia possibile intervenire con gli ordinari procedimenti di affidamento dei lavori;
- j) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

2. In particolare, per gli interventi relativi ai beni culturali, così come definiti dall'art. 198 del Codice, è ammessa l'esecuzione in economia fino all'importo di euro 300.000,00 nei casi previsti dal presente articolo, dall'articolo 204 del Codice, oppure nei casi di somma urgenza nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità e alla tutela del bene; detti interventi possono essere eseguiti sia in amministrazione diretta sia in cottimo fiduciario.

3. Possono inoltre essere eseguiti in economia i lavori accessori e strumentali all'installazione di beni forniti ai sensi dell'articolo 8 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 9.

Art. 8

Forniture in economia

1. Il ricorso all'acquisizione di beni in economia, ai sensi dell'art. 125, comma 10 del Codice, è inoltre consentito nelle seguenti ipotesi:

- a) arredi, attrezzature, accessori e suppellettili per il funzionamento di uffici e servizi;
- b) beni informatici *hardware* e *software*, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati, impianti di videosorveglianza e radiotrasmittenti;
- c) libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo sia su supporto informatico;
- d) materiale di cancelleria e di consumo, materiale di funzionamento e di ricambio per attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
- e) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
- f) materiali e beni mobili di qualsiasi genere necessari per il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali o referendarie, compreso il relativo noleggio;
- g) prodotti per autotrazione, compresi i combustibili, e per funzionamento dei mezzi meccanici e generatori, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;
- h) vestiario di servizio e dispositivi di protezione individuale per i dipendenti, compresi i relativi accessori;
- i) farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali per il primo soccorso o per i servizi socio-assistenziali svolti in qualsiasi forma;
- j) beni di conforto, necessari per il funzionamento degli uffici, dei servizi e degli organi istituzionali;



COMUNE DI TREVI

Provincia di Perugia

- k) attrezzature e arredi per cucine, mense scolastiche e altre strutture facenti capo al comune;
 - l) beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche;
 - m) combustibile per il riscaldamento di immobili;
 - n) fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
 - o) materiali per pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
 - p) attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, per l'arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi e per la regolazione della mobilità urbana;
 - q) attrezzature e strumentazioni tecniche necessarie per l'espletamento dei servizi di competenza della polizia municipale;
 - r) dotazioni per l'armamento e il munizionamento degli appartenenti al corpo di polizia municipale;
 - s) veicoli di servizio e attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli, macchine operatrici;
 - t) arredo urbano;
 - u) segnaletica stradale e per toponomastica;
 - v) attrezzature e strumentazioni tecniche necessarie per l'espletamento di singoli servizi;
 - w) impianti tecnologici, idraulici, elettrici, telefonici, antincendio, di riscaldamento e di condizionamento e relativi materiali;
 - x) sabbia, ghiaia, pietrisco, sale e altri inerti per la sistemazione di strade, piazze e piazzali;
 - y) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze in genere, nonché acquisti necessari all'eventuale ricevimento e ospitalità in occasione di specifici eventi; spese di rappresentanza, compresa la consumazione di pasti o rinfreschi, sempre in occasione di tali occasioni;
 - z) acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;
 - aa) forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali, anche extraterritoriali;
 - bb) materiale attinente l'attività didattica, ricreativa e assistenziale;
 - cc) spese per le rilevazioni statistiche o per la formazione e realizzazione di indagini;
 - dd) spese economali previste dalla vigente disciplina del servizio economato;
 - ee) spese per la pubblicazione di atti, anche per via telematica, per i quali l'adempimento sia dovuto (bandi di gara, di concorso, bilanci, avvisi e quanto altro);
 - ff) spese di rappresentanza, compresa la consumazione di pasti o rinfreschi;
 - gg) forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
 - hh) forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione;
2. Rientrano nella fattispecie di cui al comma 1, lettera a), a titolo indicativo, i seguenti beni:
- a) mobili e soprammobili, tende, *brise-soleil*, apparecchi d'illuminazione, macchine per ufficio;



COMUNE DI TREVI

Provincia di Perugia

- b) apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (ovvero: contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati);
 - c) mezzi e attrezzature per la mobilità (ovvero: ascensori, servoscala, montacarozzelle, pedane, segnaletica).
3. Possono inoltre essere eseguite in economia le forniture di beni relative a:
- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - c) prestazioni periodiche di forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
 - d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico e culturale.
4. Possono anche essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori in amministrazione diretta, ai sensi dell'articolo 7, o alla prestazione di servizi, ai sensi dell'articolo 9.

Art. 9

Servizi in economia

1. Il ricorso alla prestazione di servizi in economia, ai sensi dell'art. 125, comma 10 del Codice, è consentito nelle seguenti ipotesi:
- a) servizi di manutenzione, riparazione, tarature di mobili, attrezzature, strumentazioni, mezzi e impianti;
 - b) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto, incluso il trasporto scolastico, e servizi di messaggeria estranei al servizio postale; facchinaggio e immagazzinamento di beni dell'ente o di proprietà di terzi (oggetti pignorati e altro), compresa l'eventuale assunzione in locazione di attrezzature per provvedervi;
 - c) servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, estranei al servizio postale;
 - d) servizi di telecomunicazione e servizi di comunicazione in genere;
 - e) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria; compresi i contratti assicurativi che per legge possono essere stipulati per dipendenti e amministratori, nonché contratti assicurativi per beni mobili e immobili e i contratti di *leasing*;
 - f) servizi informatici e affini; compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti *web* istituzionali, di *e-governement*, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti *software*;
 - g) servizi di ricerca e sviluppo; compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;



COMUNE DI TREVI

Provincia di Perugia

- h) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili; compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti;
- i) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica;
- j) servizi di consulenza gestionale e affini, compresa la predisposizione di interventi in concessione, anche mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;
- k) servizi pubblicitari; compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;
- l) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
- m) servizi di editoria e di stampa, compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia, trascrizione e rilegatura;
- n) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi, riconducibili in qualunque modo alla parte terza, limitatamente alla tutela delle acque dall'inquinamento e fognature, e alla parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora non affidati a enti gestori;
- o) servizi alberghieri; compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento e compresi i servizi sostitutivi di mensa mediante i buoni pasto;
- p) servizi di ristorazione; compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o in occasione di convegni e incontri di studio;
- q) servizi legali, ivi compresi il patrocinio e la rappresentanza in giudizio;
- r) servizi relativi alla sicurezza; compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni;
- s) servizi relativi all'istruzione, inclusa l'attività di vigilanza, di animazione e di promozione culturale, sociale e sportiva; sono comprese: gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
- t) servizi sanitari e sociali; compresi i servizi di assistenza a domicilio, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione e protezione, servizi per cure palliative;
- u) servizi di aiuto alla persona, a tutela di situazioni personali o sociali svantaggiate; servizi rivolti alle fasce deboli; servizi di animazione e ricreazione;
- v) servizi relativi alla tutela e sicurezza nei luoghi di pubblico spettacolo, nonché della salute nei luoghi di lavoro;
- w) servizi ricreativi, servizi culturali (fatta eccezione per i servizi di cui agli artt. 111, 112 e 117 del D.Lgs. n°42/2004), servizi sportivi (per quanto non disciplinato dalle normative di settore); è compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche;
- x) noleggio, installazione, gestione e manutenzione di impianti per elaborazione dati telematici, telegrafici, meccanografici, televisivi, di amplificazione e diffusione sonora, di macchine da calcolo, da stampa, fotocopiatrici o di riproduzione grafica;



COMUNE DI TREVI

Provincia di Perugia

- y) servizi di onoranze funebri poste a carico dell'amministrazione;
 - z) servizi per il rilevamento, precatalogazione, catalogazione, ordinamento e inventariazione di beni culturali anche mediante l'uso di strumentazioni, programmi e tecnologie informatiche e telematiche;
 - aa) servizi per l'esecuzione di interventi, per la tutela, la conservazione, il ripristino, la manutenzione e la sistemazione di cose mobili di interesse culturale;
 - bb) servizi inerenti la comunicazione e la divulgazione delle attività istituzionali dell'ente;
 - cc) servizi per la digitalizzazione e riproduzione su qualsiasi supporto di beni culturali;
 - dd) servizi per interventi di disinfezione, disinfestazione, e spolveratura di materiale bibliografico e archivistico; trasporto dello stesso materiale e operazioni di catalogazione e scarto;
 - ee) servizio per l'esercizio di impianti di riscaldamento, di condizionamento, di illuminazione e di accessi per la telefonia, di antincendio e antifurto;
 - ff) servizi di cerimoniale e rappresentanza.
 - gg) nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia ai sensi dell'articolo 8;
 - hh) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
 - ii) servizi per la fornitura di lavoratori interinali;
 - jj) servizi attinenti l'architettura, l'ingegneria e l'urbanistica.
2. Possono inoltre essere eseguite in economia le prestazioni di servizi relative a:
- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - c) prestazioni periodiche di servizi, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
 - d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico e culturale.
3. Possono anche essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali all'esecuzione di lavori eseguiti in economia ai sensi dell'articolo 7 o alla fornitura di beni in economia ai sensi dell'articolo 8.

Art. 10

Interventi misti

1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina regolamentare relativa al settore prevalente, fatta salva la possibilità motivata di interventi separati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera b).

2. Qualora per qualunque motivo non si ricorra ad interventi separati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera b), il limite economico di cui all'articolo 4, comma 1, si applica all'intervento considerato unitariamente.



Art. 11

Contratti aperti

1. Per contratti aperti si intendono gli interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento a un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell'ambito del predetto arco di tempo.

2. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso tramite contratti aperti per lavori, per forniture e per servizi, purché sia l'oggetto che i limiti di importo del contratto rientrino nelle previsioni di quanto disposto dagli articoli 4, 5, 7, 8, 9 del presente regolamento.

3. Nel caso di contratti aperti stipulati per un importo inferiore ai limiti finanziari stabiliti dal presente regolamento, qualora prima della scadenza del termine contrattuale siano necessari interventi comunque riconducibili al contratto per tipologia, il responsabile di cui all'articolo 11 autorizza l'ulteriore spesa, previo accertamento della copertura finanziaria, per un importo che comunque non può essere superiore al valore più basso tra:

- a) l'importo contrattuale dell'affidamento iniziale;
- b) il limite finanziario massimo previsto dagli articoli 4 e 5 del presente regolamento.

4. Delle condizioni di cui al presente articolo, con la precisazione che si tratta di un contratto aperto, deve essere fatta esplicita menzione negli atti propedeutici all'affidamento.

TITOLO III PROCEDIMENTO

Art. 12

Responsabile del procedimento

1. Il Comune opera a mezzo del responsabile del procedimento individuato nel rispetto delle previsioni organizzative dell'ente.

2. I compiti, le funzioni e le connesse responsabilità del responsabile del procedimento sono quelli previsti dalla normativa vigente con particolare riferimento al Codice dei contratti e al relativo regolamento di attuazione.

Art. 13

Interventi in economia mediante amministrazione diretta

1. Quando gli interventi vengono eseguiti in amministrazione diretta, il responsabile del procedimento provvede all'acquisto del materiale e ai mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.

2. La disponibilità di materiali, attrezzi, mezzi d'opera e trasporto necessari, è conseguita a mezzo di ordinazioni disposte dal responsabile del procedimento, con le modalità fissate dal presente regolamento per gli interventi eseguiti per cottimo fiduciario, in quanto compatibili.

Art. 14

Acquisizioni per cottimo fiduciario

1. Quando le acquisizioni sono effettuate per cottimo fiduciario, il Responsabile del procedimento richiede contemporaneamente almeno cinque offerte, se sussistono in tale numero soggetti idonei, redatte secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito di cui al successivo art.15.

2. I soggetti da invitare sono individuati tramite:



COMUNE DI TREVI

Provincia di Perugia

- a. indagine di mercato, che può essere effettuata:
 - 1) tramite avviso, pubblicato all'albo pretorio e al sito informatico del Comune per la durata di almeno 10 giorni, ove si rende nota la volontà dell'amministrazione di acquisire la prestazione;
 - 2) mediante la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico;
- b. elenchi di operatori economici distinti per servizi, forniture e lavori.
3. Il Comune, per il tramite dei suoi uffici anche in maniera congiunta, manifesta la volontà di istituire gli elenchi di cui al precedente comma mediante la pubblicazione di un avviso all'albo pretorio e al sito informatico del Comune
4. Tale avviso dovrà prevedere una scadenza entro la quale le ditte interessate dovranno far pervenire all'Ente le domande di iscrizione negli elenchi di cui trattasi, secondo l'attività svolta, nonché dichiarazione del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
5. Gli operatori economici possono richiedere l'iscrizione negli elenchi in qualsiasi momento e l'inserimento negli elenchi avverrà in sede di aggiornamento semestrale. L'iscrizione in tali elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure in economia.
6. L'avviso deve richiedere il possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale previsti dagli artt.38, 39 e 40 del Codice per l'ammissione alla procedura. Per l'acquisizione di servizi e forniture, il Responsabile del procedimento provvede all'individuazione dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale necessari alla partecipazione alle singole procedure in ragione della natura e dell'importo del contratto. I suddetti requisiti sono individuati secondo criteri di semplificazione rispetto alle disposizioni di cui agli articoli 41 e 42 del codice.
7. I soggetti cui inviare la richiesta di presentazione dell'offerta devono essere individuati:
 - a) tramite sorteggio fra tutti coloro che hanno risposto all'avviso di cui al 2° comma, lett. a), n. 1), qualora il responsabile del procedimento non ritenga di invitare tutti coloro che hanno manifestato la propria disponibilità;
 - b) nell'ambito dell'elenco di pertinenza o del catalogo elettronico.
8. Ai fini dell'affidamento, il responsabile del procedimento valuta la rilevanza della commissione di grave negligenza, errore grave o malafede nell'esecuzione di precedenti rapporti contrattuali con il Comune di Trevi che abbiano dato luogo a risoluzione del contratto per tale causa.
9. E' consentito prescindere dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi:
 - a) nel solo caso di servizi o forniture, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di euro 20.000,00;
 - b) nel solo caso di lavori, quando l'importo della spesa non sia superiore ad euro 40.000,00.

Art. 15

Atti della procedura

1. Per l'affidamento in economia d'importo pari o superiore a 20.000,00 euro, la lettera di invito, allegata allo schema di atto di cottimo che viene approvato unitamente alla determina a contrarre, di norma, contiene:
 - a) l'oggetto della prestazione e cioè la descrizione dei beni da fornire, del servizio da prestare e dell'elenco dei lavori e delle somministrazioni da effettuare;
 - b) le eventuali garanzie e cauzioni, sia provvisorie che definitive, nonché, se del caso, le garanzie d'uso;



- c) le caratteristiche tecniche e qualitative del bene, del servizio, nonché le modalità, le condizioni e il luogo di esecuzione, di fornitura, della prestazione;
- d) il prezzo o i prezzi, le modalità e i termini di pagamento;
- e) le modalità di presentazione dell'offerta, il termine di presentazione che non può essere inferiore a 10 giorni, nonché il periodo di validità dell'offerta medesima;
- f) i criteri di affidamento e gli eventuali elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- g) l'eventuale applicazione dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art.86 del Codice;
- h) il termine o i termini assegnati per l'esecuzione e la misura delle eventuali penalità per i ritardi;
- i) il termine di scadenza in caso di contratti aperti;
- j) l) la dichiarazione per l'offerente di assoggettarsi a quanto previsto dalla lettera di invito e dagli eventuali fogli patti e condizioni o capitolato d'oneri, di uniformarsi alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti e di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge;
- k) m) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico e la richiesta all'operatore stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.

2. Qualora la complessità dell'intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera di invito, il responsabile del procedimento predispone un capitolato d'oneri ai quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito e che deve essere disponibile per tutti i potenziali candidati.

3. Qualora l'intervento non presenti particolari difficoltà nell'individuazione dell'oggetto o sia di modesta entità, per la lettera di invito vige il principio di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti.

4. Ogni volta che ciò sia possibile e non ostino ragioni di celerità, il responsabile del procedimento redige un modello per la presentazione dell'offerta e lo allega alla lettera di invito.

Art. 16

Scelta del contraente

1. La scelta del contraente avviene, sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, con il criterio del prezzo più basso oppure dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti anche in forma sintetica.

2. In quest'ultimo caso, per determinare la qualità ed il valore tecnico dell'offerta, non possono essere valutati elementi attinenti alla capacità dell'offerente ma solamente le modalità attraverso le quali il prestatore prevede di eseguire il servizio o la fornitura.

3. Nel caso di utilizzo del criterio del prezzo più basso, l'esame e la scelta delle offerte sono effettuati dal responsabile del procedimento che provvede a compilare un sintetico verbale.

4. Nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'esame e la scelta delle offerte sono effettuati da una commissione, nominata dal responsabile del servizio, composta da 3 membri e precisamente:

- a) il responsabile del servizio competente o il responsabile del procedimento;
- b) uno o due dipendenti dell'ente, in relazione all'importanza della fornitura.



COMUNE DI TREVI

Provincia di Perugia

5. La commissione compila il verbale delle operazioni effettuate ove si dà atto dell'iter logico seguito nell'attribuzione delle preferenze che hanno determinato l'affidamento stesso.

6. La determinazione di affidamento, da adottarsi da parte del responsabile del servizio competente, corredata dalla motivazione relativa alla scelta del soggetto affidatario, riporta l'autorizzazione all'acquisizione della prestazione.

Art. 17

Stipulazione del contratto

1. Il cottimo fiduciario può essere regolato:
 - a) per importi fino a 5.000,00 euro a mezzo di ordinativi o a mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali;
 - b) per gli importi fino a 20.000,00 euro a mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali, o a mezzo di scrittura privata non autenticata;
 - c) per importi superiori a 20.000,00 euro con scrittura privata autenticata o atto pubblico amministrativo.
2. L'atto di cottimo fiduciario deve indicare:
 - a) l'elenco dei lavori, delle somministrazioni, delle forniture o servizi;
 - b) i prezzi unitari per i lavori o per le somministrazioni, forniture e servizi a misura e l'importo di quelle a corpo;
 - c) le condizioni di esecuzione;
 - d) il termine di ultimazione dei lavori, delle forniture e dei servizi;
 - e) le modalità di pagamento;
 - f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Art. 18

Interventi d'urgenza

1. Nei in cui casi l'attuazione degli interventi è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i provvedimenti necessari per la rimozione dello stato di urgenza.

2. Il verbale di cui al comma 1 può essere redatto a margine di uno degli atti della procedura.

3. Il verbale è redatto dal responsabile del procedimento o dal tecnico competente per territorio o dal tecnico a tal fine incaricato; esso è accompagnato da una stima dei costi dell'intervento ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di copertura della spesa e di autorizzazione dei lavori.

Art. 19

Lavori di somma urgenza

1. Nei casi di lavori di somma urgenza causati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, che non consentono alcun indugio, il tecnico dell'amministrazione che per primo accede ai luoghi o prende conoscenza dell'evento, dispone, contemporaneamente alla redazione del



COMUNE DI TREVI

Provincia di Perugia

verbale di cui al precedente articolo 18, l'immediata esecuzione dei lavori strettamente indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi incaricato entro l'importo di € 200.000,00 per ciascun intervento o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

3. Il tecnico deve dare immediata comunicazione al responsabile del servizio in merito all'evento verificatosi nonché alle misure adottate di cui ai commi 1 e 2.

4. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario. In difetto di preventivo accordo, qualora l'affidatario non accetti il prezzo determinato dal tecnico nell'ordinazione, può essergli ingiunto di procedere comunque all'esecuzione dell'intervento sulla base di detto prezzo. L'affidatario può iscrivere riserve circa il prezzo a margine dell'ordinazione e specificarle nei termini e nei modi prescritti per i contratti di lavori pubblici: in assenza di riserve, o in caso di decadenza di queste, il prezzo imposto si intende definitivamente accettato.

5. Il responsabile del procedimento, eventualmente coadiuvato dal tecnico di cui al comma 1, redige entro 10 (dieci) giorni feriali dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e provvede a trasmetterla, unitamente al verbale di somma urgenza, al responsabile del servizio competente all'esecuzione dei lavori.

6. Qualora i lavori di cui al comma 1 non conseguano l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, il responsabile del procedimento provvede all'immediata sospensione dei lavori e alla liquidazione delle spese relative alla parte già eseguita.

7. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 191, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, l'ordinazione dei lavori di somma urgenza è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia decorso il predetto termine.

Art. 20

Garanzie per l'affidamento dei lavori.

1. I soggetti candidati agli affidamenti sono esonerati dalla costituzione della cauzione provvisoria nelle procedure di affidamento di importo non superiore a euro 20.000,00.

2. Salvo esplicita previsione da parte del responsabile del procedimento, per tutti gli affidamenti di lavori di importo fino a euro 20.000,00, i soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione della cauzione definitiva nonché dalla costituzione della fidejussione a garanzia della rata di saldo.

3. Salvo esplicita previsione da parte del responsabile del procedimento, per tutti gli affidamenti di lavori di importo fino a euro 40.000,00, i soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione delle assicurazioni di cui all'articolo 113 del Codice, a condizione che siano comunque muniti di polizza generica di responsabilità civile.

Art. 21

Revisione prezzi

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, 1° comma, del codice civile. Al contratto si applica il prezzo chiuso.

Art. 22

Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta



1. Nei lavori in amministrazione diretta le forniture di materiali ed i noli sono liquidati dal responsabile di servizio e contabilizzati a cura del responsabile del procedimento, o se nominato, dal direttore dei lavori, previa verifica dei documenti di consegna, sulla base delle relative fatture fiscali, accompagnate dall'ordinativo della fornitura.

Art. 23

Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo

1. I lavori per cottimo sono liquidati dal responsabile di servizio e contabilizzati a cura del responsabile del procedimento, o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:

- a) sulla base di stati di avanzamento e di certificati di pagamento redatti ed emessi al raggiungimento di un importo eseguito pari a quanto previsto nel capitolato d'oneri o nel contratto, ovvero periodicamente, in genere con cadenza bimestrale o con la cadenza prevista nel capitolato d'oneri o nel contratto;
- b) sulla base dello stato finale, all'ultimazione dell'intervento, con liquidazione al collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione.

2. I lavori per cottimo relativi alla manutenzione periodica oggetto di contratti aperti possono essere contabilizzati e liquidati sulla base di documenti di spesa contenuti o allegati alle singole ordinazioni, alla conclusione del singolo intervento oggetto dell'ordinazione medesima. E' sempre fatto salvo il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione fino a sei mesi successivi all'esaurimento del contratto.

3. Il conto finale e l'atto di accertamento della regolare esecuzione o l'atto di collaudo, devono essere corredati:

- a) dai dati del preventivo e del contratto e le relative disponibilità finanziarie;
- b) dalle eventuali perizie di variante o suppletive, verbali nuovi prezzi e ogni altro atto innovativo;
- c) dagli atti di ampliamento dell'importo del contratto anche se non costituenti perizia;
- d) dall'individuazione del soggetto esecutore;
- e) dai verbali di sospensione e di ripresa;
- f) dagli estremi delle assicurazioni degli operai impiegati;
- g) dell'indicazione degli eventuali infortuni occorsi;
- h) dei pagamenti già effettuati;
- i) delle eventuali riserve dell'impresa;
- j) di copia degli ordini di servizio e di ogni altro ordinativo emesso nel corso del contratto.

4. Per i lavori di importo inferiore a euro 20.000,00 in amministrazione diretta o inferiori a euro 40.000,00 per cottimo fiduciario, è facoltà del responsabile del procedimento prescindere dalla compilazione dei documenti contabili di cui ai precedenti commi. In tal caso il direttore dei lavori è tenuto esclusivamente ad apporre, sulla fattura presentata dalla ditta esecutrice, il proprio visto, datato e sottoscritto, attestante che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte e secondo i patti contrattuali. Sempre in tale caso, si può prescindere inoltre dalla redazione degli stati di avanzamento, dei certificati di pagamento, dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione.

Art. 24

Lavori in economia all'interno delle somme a disposizione

1. Qualora nelle somme a disposizione dei quadri economici di progetti esecutivi di interventi approvati e finanziati siano previsti lavori in economia, questi sono autorizzati direttamente dal responsabile del procedimento e sono eseguibili nei limiti di importo, oggetto e con le modalità



stabilite con il presente regolamento. Nel caso di esigenze impreviste, non dovute ad errori o omissioni progettuali, sopraggiunte nell'ambito di interventi per i quali non è stato disposto un accantonamento per lavori in economia, questi possono essere autorizzati con determinazione del responsabile di servizio, su proposta del responsabile del procedimento, nei limiti in precedenza specificati, attingendo dagli accantonamenti per imprevisti o utilizzando le eventuali economie da ribasso d'asta.

TITOLO V DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA

Art. 25

Spese per forniture e servizi

1. L'impegno, la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento di forniture e servizi avvengono nel rispetto di quanto previsto dai corrispondenti articoli del regolamento di contabilità comunale.
2. In ogni caso, i pagamenti delle prestazioni contrattuali avvengono previo accertamento da parte del responsabile di servizio dell'esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Art. 26

Garanzie

1. Salvo diversa valutazione del responsabile del procedimento:
 - a) i soggetti candidati agli affidamenti sono esonerati dalla costituzione della cauzione provvisoria nelle procedure di affidamento di importo inferiore a euro 20.000,00;
 - b) i soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione della garanzia fideiussoria per tutti gli affidamenti di servizi e forniture di importo fino a euro 20.000,00.

TITOLO VI DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 27

Disposizioni speciali per la cooperazione sociale

1. Qualora si tratti di affidare la fornitura di beni o la prestazione di servizi in economia diversi da quelli sociosanitari ed educativi, i soggetti affidatari possono essere individuati, ai sensi degli articoli 5 e 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381 tra le cooperative sociali ed i loro consorzi che svolgono le attività agricole, industriali, commerciali o di servizi, a condizione che il contratto sia finalizzato a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della legge citata.
2. Possono partecipare alle procedure di affidamento, le cooperative ed i consorzi iscritti all'Albo di cui all'art.2 della Legge Regionale 17.2.2005, n.9. La cancellazione dall'albo comporta la risoluzione di diritto dei contratti e delle convenzioni in essere.
3. Le procedure di affidamento di servizi di cui al presente articolo tengono conto dei criteri qualitativi previsti dall'art.4, comma 2 della citata L.R. 9/2005, nonché di eventuali ulteriori criteri stabiliti con atto della Giunta regionale.



Art. 28

Disposizioni speciali per i servizi tecnici

1. Per servizi tecnici si intendono:

- a) la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione;
- b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del Codice e le prestazioni di collaudo di cui all'art. 141 del Codice;
- c) le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, comma 7, del Codice;
- d) le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione ed alla direzione lavori;
- e) i servizi di architettura e ingegneria di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, nonché i servizi di urbanistica e paesaggistica di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, non compresi nelle lettere precedenti.

2. I servizi tecnici d'importo inferiore a euro 20.000,00 possono essere affidati dal responsabile del procedimento direttamente ad un soggetto idoneo, ai sensi dell'articolo 125, comma 11- ultimo periodo- del Codice, nel rispetto del principio di rotazione.

3. I servizi tecnici di cui al comma 1, lettera a), di importo pari o superiore a 20.000,00 euro ed inferiore a euro 100.000,00 sono affidati tramite procedura negoziata effettuata con almeno cinque soggetti idonei, individuati sulla base di appositi elenchi suddivisi per classi, categorie e fasce d'importo o, in carenza di essi, sulla base di indagine di mercato, previo avviso pubblico.

4. I servizi di cui al comma 1, lettere b), c), d), e) d'importo pari o superiore a 20.000,00 euro ed inferiore a 100.000,00 euro sono disciplinati dall'articolo 125 del Codice e dalle norme del presente regolamento.

5. I servizi di cui al comma 1:

- a) di importo pari o superiore a euro 100.000,00 e inferiore a 206.000,00 sono disciplinati dall'articolo 124 del Codice.
- b) di importo pari o superiore a 206.000,00 euro sono disciplinati dalla parte II, titolo I, del Codice.

6. I servizi di cui al presente articolo sono affidati, nel rispetto dei presupposti di cui all'art. 90, comma 6 del Codice, in base al criterio del prezzo più basso qualora comportino l'esecuzione di prestazioni aventi carattere di semplicità e ripetitività, oppure con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa; in tal caso, per determinare la qualità ed il valore tecnico dell'offerta, non possono essere valutati elementi attinenti alla capacità dell'offerente ma solamente le modalità attraverso le quali il prestatore prevede di eseguire il servizio.

7. Ai fini dell'affidamento dei servizi di cui al presente articolo, l'amministrazione valuta la rilevanza della commissione di grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali o di errore grave nell'esercizio dell'attività professionale.

8. Le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal contratto disciplinare d'incarico o dall'atto di affidamento.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI



COMUNE DI TREVI

Provincia di Perugia

Art. 29

Abrogazione e rinvio

1. Le norme recate dal presente regolamento costituiscono disciplina speciale dell'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia.

2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli articoli del regolamento dei Contratti, del Regolamento del servizio economato, e tutte le norme regolamentari, anche se non specificatamente individuate, che siano incompatibili con gli indirizzi e con quanto disciplinato nel presente Regolamento.

3. Per quanto non disposto dal presente regolamento, trovano applicazione le norme del D.Lgs. 163/2006 vigenti in materia, fatte salve comunque le norme in materia di contratti di lavoro autonomo e le discipline speciali e di settore.

******fine allegato A******

Fatto, letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to NOCCHI AZZURRA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. GIUSEPPE BENEDETTI



COMUNE DI TREVI

Provincia di Perugia

Prot. n.

Li 27-11-09

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000 viene pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, dal 27-11-09 al 12-12-09, come prescritto dall'art. 124, comma 1.

È stata dichiarata immediatamente eseguibile: N.

Trevi, li 27-11-09

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. GIUSEPPE BENEDETTI

La presente copia, per uso amministrativo, è conforme all'originale.

Trevi, li 27-11-09

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. GIUSEPPE BENEDETTI

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000, è stata affissa all'albo pretorio, come da attestazione del messo comunale, per quindici giorni consecutivi, dal 27-11-2009 al 12-12-2009.

È divenuta esecutiva il giorno _____ :

[] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);

[] perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000).

Trevi, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. GIUSEPPE BENEDETTI

NOTE: